

Dott. FORTUNATO MORISCO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, li 23 marzo 2015

Circolare 10/2015: TFR in Busta paga

E' stato pubblicato sulla G.U. del 19 marzo 2015 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante le norme attuative per la liquidazione in busta paga del TFR maturando mensilmente (c.d. Qu.I.r., ossia Quota Integrativa della retribuzione)

Di seguito si illustrano i punti principali del decreto in questione

DIPENDENTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta di liquidazione mensile della Qu.I.R. i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi.

Rimangono esclusi:

- i lavoratori domestici
- i lavoratori dipendenti per i quali la legge od il CCNL prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l'accantonamento del medesimo presso soggetti terzi
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano un accordo di ristrutturazione del debito di cui all'art. 182-bis della legge fallimentare
- i lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria ed in deroga

- i lavoratori dipendenti dal settore agricolo

Rimane **preclusa** la **possibilità** di vedersi liquidata la **Qu.I.r.** in busta paga per i lavoratori **dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento** che comporta la **cessione del quinto dello stipendio**, abbiano fornito il **TFR a garanzia del** predetto **finanziamento**. Tale preclusione permane fino alla notifica da parte del mutuante dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento

MODALITA' DI RICHIESTA

La liquidazione in busta paga del TFR maturando mensilmente a favore dei dipendenti è subordinata alla presentazione, da parte di questi ultimi, di un apposito modulo al datore di lavoro

TEMPI DI LIQUIDAZIONE E DURATA

Il datore di lavoro liquiderà ai lavoratori la propria quota Tfr **a partire dal mese successivo** a quello in cui gli stessi avranno fatto richiesta. Vista la data di pubblicazione del decreto i lavoratori potranno presentare il modulo a partire dal mese di marzo 2015 ed in questo caso gli stessi riceveranno la liquidazione della Qu.I.r. a partire dalla busta paga di aprile 2015

La richiesta di liquidazione in busta paga del TFR maturando mensilmente **è irrevocabile** pertanto una volta espressa il datore di lavoro liquiderà la quota del TFR maturando mensilmente fino alla busta paga di giugno 2018 (o fino alla cessazione del rapporto di lavoro se precedente)

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE

La Qu. I.r. è assoggettata a **tassazione ordinaria** e concorre alla formazione del reddito complessivo per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d'imposta.

Non concorre invece alla determinazione del reddito complessivo per l'attribuzione del bonus 80 euro

* * * * *

Il testo integrale della presente Circolare, corredato dall'apposito modulo che il dipendente deve presentare al datore di lavoro per la liquidazione in busta paga del TFR maturando mensilmente è a completa disposizione dei sigg.ri Clienti dello Studio.

Cordiali saluti

Studio Morisco Ragni